



Gruppo Folkloristico I FLOUR DI MOUN a.p.s. Ente del terzo settore

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE SEDE E DURATA E ISTITUZIONE DEL LOGO

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del D.lgs 117/2017, una associazione avente la seguente denominazione
GRUPPO FOLKLORISTICO "I FLOUR DI MOUN" APS, con sede legale nel Comune di LILLIANES (AO) località They n° 50 e con durata illimitata.
Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117, per effetto del presente statuto, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale.
L'associazione inserisce l'acronimo "APS" nella denominazione sociale e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Si istituisce il logo del Gruppo folkloristico raffigurante in primo piano la primula di montagna chiamata FLOUR DI MOUN, in secondo piano stilizzato l'antico ponte caratterizzato dalle 4 arcate, a cornice la scritta Gruppo folkloristico "I FLOUR DI MOUN DI LILLIANES "

ART. 2

ATTIVITA' ESERCITATE (Scopo, finalità e attività)

2.1. L'associazione, quale Ente del terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale.

2.2. Le attività che l'Associazione si propone di svolgere avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni gratuite dei volontari associati hanno ad oggetto:

- Svolgere fattiva opera per rivalutare e far rivivere le manifestazioni della cultura popolare tradizionale
- promuovere e organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, manifestazioni folkloristiche e altre iniziative (corsi, ricerche, studi, corsi di danza ecc.) che servano a far conoscere i fondamenti della cultura sviluppatasi sul nostro territorio;
- promuovere e diffondere il folklore tra i giovani ;
- partecipare a manifestazioni folkloristiche in Italia ed all'estero per rappresentare il territorio di appartenenza e la sua cultura ;

Agnesod Nadia



- collaborare con l'ordinamento scolastico ai diversi livelli , enti ed istituti sia Italiani o stranieri che si occupano permanentemente o occasionalmente di cultura popolare e tradizioni popolari.

Inoltre l'Associazione potrà favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.

2.3. L'Associazione è autonoma e non aderisce ad organizzazioni che istituzionalmente raggruppano associazioni di cultura popolare che ne limitino in qualunque modo l'autonomia .

2.4. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dell'art. 5 del D.lgs 17/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività.

- Organizzazione e gestione di attività culturali , artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

ART. 3

ATTIVITA' DIVERSE E DI RACCOLTA FONDI

3.1 L'Associazione non può svolgere attività differenti da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle di natura diversa ex art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

3.2. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del D.lgs 117/2017 - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4

AMMISSIONE E NUMERO ASSOCIATI

4.1 Il numero degli associati è illimitato, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

4.2 Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

4.3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

Francesca Nodda

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4.4 Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima adunanza utile.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

4.5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

5.1 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

5.2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea. Possono essere esclusi dal versamento coloro ai quali sia attribuita la qualifica di Associato Onorario o Benemerito e coloro che versino in particolari condizioni economiche o in situazioni di indigenza.

Assesed Redde

5.3. A tutti i soci l'adesione comporta, per l'associato di maggiore età, l'accesso alle cariche sociali previste dallo Statuto.

ART. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

6.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il recesso e l'esclusione non estinguono gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento della loro efficacia. In questi casi l'Associato è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

6.2 L'associato che contravviene agli obblighi del presente Statuto, contenuti negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

6.3 L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

6.4 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 ORGANI

7.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- il segretario e il tesoriere;
- l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni previste dalla normativa o qualora ritenuto opportuno;
- l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni previste dalla normativa o qualora ritenuto opportuno.

7.2 Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



ART. 8 ASSEMBLEA

8.1 L'Assemblea si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Nel caso di socio minorenne, il diritto di voto deve essere esercitato da un genitore o da chi ne ha la responsabilità genitoriale.

8.2 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, apposta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

8.3 L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, mediante comunicazione scritta, tramite posta elettronica o qualsiasi mezzo elettronico adeguato che possa raggiungere l'associato, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno e deve essere inviata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

8.4 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea è convocata ogniqualvolta il Presidente del Consiglio direttivo lo ritenga opportuno oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

8.5 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- esamina i problemi di ordine generale e fissa le direttive per l'attività dell'associazione nonché discute e delibera sulle relazioni dell'attività sociale;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, del Segretario e del Tesoriere;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di controllo e l'Organo di revisione;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

8.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza dal Consigliere più anziano d'età presente ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Apresol Vale

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8.7 Per la modifica dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

8.8 Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario al quale è demandata la redazione dei verbali che verranno firmati dallo stesso e dal Presidente.

8.9 L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

9.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno cinque giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e può essere trasmesso anche attraverso qualsiasi mezzo elettronico di comunicazione.

9.3 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio dell'associazione;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

Fused 2020

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

9.4 Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 10, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili senza limite di mandati.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

9.4 Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza da altro membro del Consiglio più anziano d'età.

9.5 Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione. Delle deliberazioni sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

9.6 Il consiglio direttivo può nominare a maggioranza un comitato temporaneo formato da soci dell'associazione e non al fine di organizzare e portare a termine un determinato progetto o manifestazione. Detto comitato svolgerà la sua attività sempre sotto il controllo del consiglio direttivo il quale avrà sempre priorità decisionale .

ART. 10 PRESIDENTE

10.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio direttivo.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti.

10.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Entro 4 mesi della chiusura del terzo anno di mandato del Consiglio direttivo , il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Ad ogni riunione del Consiglio direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

Spresad 2012

10.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

ART.11 SEGRETARIO

11.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

11.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla

Normativa

Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

11.3 Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro degli Associati.

ART.12 TESORIERE

Il Tesoriere:

- cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo

ART.13 ORGANO DI CONTROLLO

13.1 L'organo di controllo, eletto dall'Assemblea, qualora nominato, è formato da un solo membro, iscritto nel Registro dei Revisori Legali oppure iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dei Consulenti del Lavoro. In alternativa l'organo di controllo può essere composto da tre membri, non necessariamente fra gli associati, di cui almeno uno dei suoi membri deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali oppure iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dei Consulenti del Lavoro e nomina al proprio interno un Presidente.

L'organo di controllo rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

13.2 Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

13.3 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si

Francesca Debi

provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

13.4 I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

13.5 È compito dell'organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

13.6 Nei casi previsti dalla normativa, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti e tutti componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.14 ORGANO DI REVISIONE

14.1 L'organo di revisione, eletto dall'Assemblea, qualora nominato, è formato da un solo membro. In alternativa è composto da tre membri, non necessariamente fra gli associati, e nomina al proprio interno un Presidente.

I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali.

14.2 L'organo di revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

14.3 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Aversal Verde

14.4 I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 15 PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito da eventuali fondi di riserva, beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 RISORSE ECONOMICHE

16.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

16.2 Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17 ESERCIZI ASSOCIATIVI

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 18 BILANCIO DI ESERCIZIO

questo valore

18.1 L'associazione deve redigere il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

18.2 Il bilancio d'esercizio è predisposto dal consiglio direttivo, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, e comunque entro il maggior termine di 180 (centoottanta) giorni nel caso di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale

18.3 Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al bilancio d'esercizio.

18.4 Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

ART. 19 LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti i verbali anche quelli redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 20 VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Artesia Borela

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattie ,infortunio,e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 D.lgs.117/2017.

ART. 21 LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 22 ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

L'Associazione si iscrive nel registro unico del terzo settore di cui agli art. 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'art. 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83 del D.lgs 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel registro unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini della normativa vigente .

Una volta iscritta, l'associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione. Nelle more dell'istituzione del registro unico Nazionale del terzo settore (RUNTS), si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa previgente .

ART. 23 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART. 24 CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia inerente o conseguente il presente Statuto, i Regolamenti, gli accordi sociali e i rapporti che ne derivano sarà deferita al giudizio di un Arbitro unico, il quale deciderà la controversia secondo equità delle parti o loro aventi causa, irrisolubilmente e inappellabilmente senza formalità di procedura.

L'Arbitro sarà designato dalle parti o, in caso di impossibilità di accordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta su richiesta della parte più diligente.

Arbitro

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

ART. 25 DISPOSIZIONI GENERALI E RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

NORMA TRANSITORIA

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel registro unico Nazionale del terzo settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Gruppo Storico/Folkloristico
"I FLOUR DI MOUN" a.p.s. ente del terzo settore
Loc. Le They-Dessous, 50 - 11020 LILLIANES (Ao)
P.IVA: 00852220070 - C. F.: 90012620077



Il presidente
Agnese Alde

Il segretario

Giuseppe Lazzaro Dele